CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SASSARI

STATUTO

- Portante modifiche agli artt. 25 e 37 approvate dall'Assemblea dei Soci il 29.03.2019;
- Portante modifiche agli articoli dello Statuto, come richiesto dal CAI nazionale con lettera racc. del 12/07/2019, di seguito allegata, e modifica degli artt. 3 lettera i) e 15 ultimo comma, approvate dall'Assemblea dei Soci il 29/11/2019.

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA 4
Art. 1 - Denominazione e durata. 4
Art. 2 - Natura. 4
SCOPI E FUNZIONI 4
Art. 3 - Scopi. 4
Art. 4 - Locali sede 4

TITOLO II

SOCI 4
Art. 5 - Soci. 4
Art. 6 - Ammissione. 4
Art. 7 - Quota associativa 5
Art. 8 - Durata del rapporto Sociale. Obblighi e divieti a carico del Socio del Club Alpino Italiano. 5
Art. 9 - Dimissioni e trasferimento. 5
Art. 10 - Perdita della qualità di socio 5
Art. 11- Sanzioni disciplinari. 5
Art. 12 - Ricorsi. 5

TITOLO III 6

SEZIONE 6
Art. 13 - Organi della Sezione. 6
ASSEMBLEA DEI SOCI 6
Art. 14 - Assemblea. 6
Art. 15 - Convocazione. 6
Art. 16 - Partecipazione. 6
Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea. 6
Art. 18 - Deliberazioni. 6
Art. 19 - Commissione verifica poteri. 7
CONSIGLIO DIRETTIVO 7
Art. 20 - Composizione e funzioni. 7
Art. 21 - Durata e scioglimento. 7
Art. 22 - Convocazione. 7
Art. 23 - Modalità di convocazione 8
PRESIDENTE 8
Art. 24 - Compiti del Presidente. 8
TESORIERE E SEGRETARIO 8
Art. 25 - Compiti del Tesoriere. 8
Art. 26 - Compiti del Segretario. 8
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 8
Art. 27 - Composizione e durata. 8
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 9
Art. 28 - Composizione e durata. 9

TITOLO IV 9

OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DELLA SEZIONE 9
Art. 29 - Obblighi e divieti a carico della Sezione verso le altre Sezioni e nei confronti del CAI Sardegna. 9
Art. 30 - Inerzia accertata. 9

TITOLO V 9

CARICHE SOCIALI E CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ 9
Art. 31 - Modalità di candidatura e di elezione alle cariche sociali della Sezione. 9
Art. 32 - Condizioni di eleggibilità. 10
Art. 33 - Comitato Elettorale - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità. 10
Art. 34 - Sostituzione di componenti di organi della Sezione decaduti prima del termine del mandato. 10

TITOLO VI **10**
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE **10**
Art. 35 - Commissioni, Gruppi e Scuole. 10
TITOLO VII **13**
SOTTOSEZIONI **13**
Art. 36 - Costituzione. 13
TITOLO VIII
PATRIMONIO **14**
Art. 37 - Patrimonio. 14
TITOLO IX
AMMINISTRAZIONE **14**
Art. 38 - Esercizio sociale. 14
TITOLO X
Capo 1° - La Sede e la Segreteria **15**
Art. 39 - Sede e funzionamento della Segreteria. 15
Capo 2° - La Biblioteca della Sezione **15**
Art. 40 - Funzionamento ed apertura al pubblico. 15
Capo 3° - Il Notiziario della Sezione **15**
Art. 41- Funzione del Notiziario. 15
Art. 42 - Direttore Responsabile. 15
Art. 43 - Comitato di Redazione del Notiziario. 15
Art. 44 - Compiti del Comitato di Redazione. 15
Capo 4° - L'attività della Sezione, dei Gruppi e delle Scuole. **15**
Art. 45 - Approvazione delle attività e delle manifestazioni sezionali. 15
Art. 46 - Direzione delle manifestazioni. 15
Art. 47 - Doveri dei partecipanti. 16
Art. 48 - Partecipazione. 16
Art. 49- Gestione delle attività sociali affidate ai Gruppi specialistici. 16
TITOLO XI **16**
CONTROVERSIE **16**
Art. 50 - Tentativo di conciliazione. 16
TITOLO XII **16**
DISPOSIZIONI FINALI **16**
Art. 51 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano. 16

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 - Denominazione e durata.
È costituita, con sede legale in Sassari, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Sassari" con sigla "CAI - Sezione di Sassari", struttura **territoriale** del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Regione Sardegna. l'associazione ha durata illimitata. l'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura.
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano ed allo Statuto del CAI Sardegna.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi.
L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, con particolare riguardo a quelle sarde, la salvaguardia, la tutela del loro ambiente naturale e delle tradizioni culturali. Per conseguire tali scopi, provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di speleologia ed accompagnatori **operatori** per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
h) alla organizzazione anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
i) a pubblicare **eventualmente** un periodico sezionale;
l) alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
m) ad assumere ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità statutarie.
È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Locali sede.
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci.
Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.
Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.
Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.
Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione.
Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 - Quota associativa
Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al socio.
Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 - Durata del rapporto Sociale. Obblighi e divieti a carico del Socio del Club Alpino Italiano.
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.
Il Socio del Club Alpino Italiano ha i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale e delle strutture **territoriali** del Club Alpino Italiano. In particolare:
1. Con l'adesione al Club Alpino Italiano, il Socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; **di ottemperare** alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club Alpino Italiano e delle strutture **territoriali** pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
2. Non sono ammesse iniziative o attività, oggetto degli scopi statutari del Club Alpino Italiano, svolte da Soci al di fuori del sodalizio e quindi in contrasto con l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali secondo gli indirizzi e le priorità deliberate dagli organi del Club Alpino Italiano, ai vari livelli di competenza nazionale, regionale e sezionale.
3. Non sono ammesse iniziative del Socio in nome del Club Alpino Danno, a qualsiasi livello di competenza, se non da questo formalmente autorizzate con apposita delibera dei suoi organi competenti.
4. L'inosservanza da parte del Socio degli impegni assunti con l'adesione al Club Alpino Italiano è in ogni caso perseguibile in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 9 - Dimissioni e trasferimento.
Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, **da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente**. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio.
La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11- Sanzioni disciplinari.
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che non rispetti i doveri di cui al precedente Art. 8 e che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi.
Contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo il Socio può presentare istanza di conciliazione al Collegio dei Probiviri della Sezione ai sensi dell'articolo 28 del presente Statuto.
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento **per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e provvedimenti**, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri, competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III
SEZIONE

Art. 13 - Organi della Sezione.
Gli organi della Sezione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea.
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L'Assemblea:
- adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri della Sezione ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano e all'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) del CAI Sardegna nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci di esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo anche su proposta di almeno il dieci per cento dei Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione.
L'assemblea ordinaria dei Soci si svolge due volte all'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo ed entro il 30 novembre per l'approvazione rispettivamente dei bilanci consuntivo e preventivo e per la nomina delle cariche Sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
La convocazione avviene mediante avviso che, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea (trenta giorni in caso di rinnovo delle cariche sociali), deve essere esposto nell'Albo Sezionale della Sede Sociale**, pubblicato nel sito dell'associazione, ed eventualmente** spedito a ciascun Socio avente diritto al voto; nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazion**e**.

Art. 16 - Partecipazione.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea ed iscritti alla Sezione da almeno sei mesi; i minori di età possono assistere all'Assemblea. Non sono ammesse deleghe.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.
All'Assemblea è invitato il Presidente Regionale del CAI Sardegna, o un suo delegato scelto fra i componenti del CDR o del Collegio regionale dei Revisori dei Conti, che può intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea.
L'assemblea nomina un Presidente e un Segretario; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto dì partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.
Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, indicato ufficialmente come candidato alla carica.

La votazione sulle persone va espressa su scheda segreta: è pertanto escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con il maggior numero di anni di iscrizione al Club Alpino Italiano. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.
Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale con le eccezioni previste dall'Articolo 28 dello Statuto del CAI Sardegna.
Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni **se riguardano l'acquisto o la costituzione di vincoli reali su rifugi o la cessione a terzi di rifugi ed altre opere alpine** non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.
La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 19 - Commissione verifica poteri.
1. Il Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima dell'invio della formale convocazione dell'Assemblea, nomina la Commissione di verifica dei poteri costituita da tre componenti individuati fra i Soci aventi almeno due anni di iscrizione al Club Alpino Italiano.
2. La Commissione di verifica dei poteri ha il compito di accertare il diritto dei Soci di partecipazione all'Assemblea, registrandone l'eventuale accredito.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Composizione e funzioni.
Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero sei componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di Commissioni, Gruppi (sia specialistici che locali non specialistici) e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e del presente Statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo provvederà inoltre all'assegnazione di incarichi e responsabilità funzionali all'attività della Sezione.

Art. 21 - Durata e scioglimento.
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a due riunioni consecutive.
Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti della Sezione, entro **quindici** giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi **trenta** giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, dandone tempestiva comunicazione al Comitato Direttivo Regionale del CAI Sardegna. In caso di inadempienza del Collegio dei Revisori dei conti della Sezione, il Comitato Direttivo Regionale del CAI Sardegna provvede direttamente.
Il Consiglio Direttivo, scaduto o dimissionario, resta in carica per il disbrigo della ordinaria amministrazione**.**

Art. 22 - Convocazione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati dell'Assemblea Generale del CAI e quelli dell'Assemblea Regionale (ARD) del CAI Sardegna ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presi-

dente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Gli ex Presidenti della Sezione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 23 - Modalità di convocazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere con il maggior numero di anni di iscrizione al Club Alpino Italiano o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno **una** volta al mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno **cinque** giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal Consigliere con il maggior numero di anni di iscrizione al Club Alpino Italiano.
All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia di incarichi di controllo o di ispezione.
I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella Sede Sociale, previa richiesta al Consiglio Direttivo. Non è consentito il rilascio di copie. Per salvaguardarne la riservatezza, il Consiglio Direttivo può escludere la consultazione del verbale, o in parte di esso, apponendo gli omissis nei casi in cui i suoi contenuti riguardino, anche in modo indiretto, i comportamenti e i giudizi sulle persone. Tutte le delibere del Consiglio Direttivo sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Sezionale, per almeno quindici giorni.

PRESIDENTE

Art. 24 - Compiti del Presidente.
Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma Sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:
- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per il tramite dei vari organi sezionali;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture **territoriali** e deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.
Il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 25 - Compiti del Tesoriere.
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. I suoi compiti sono:
a) custodire i fondi della Sezione;
b) tenere la contabilità della Sezione, conservandone ordinatamente la documentazione che, su semplice richiesta, può essere visionata in qualsiasi momento dai Revisori dei conti, anche singolarmente;
c) predispone, per conto del Consiglio Direttivo sezionale, i bilanci d'esercizio della Sezione, ovvero il conto economico, il bilancio consuntivo comprensivo dello stato patrimoniale ed il conto di previsione;
d) firmare i bilanci da sottopone al Consiglio Direttivo, i pagamenti e gli incassi, anche on-line, con firma congiunta o disgiunta come deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Compiti del Segretario.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 - Composizione e durata.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

È compito dei revisori dei conti:
- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo comprensivo dello stato patrimoniale e del conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi di irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 - Composizione e durata.
Il Collegio dei Probiviri è l'organo di conciliazione della Sezione. È costituito da tre componenti effettivi, Soci che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età ed abbiano almeno cinque anni di iscrizione al Club Alpino Italiano e non ricoprano altre cariche nella Sezione.
Il Collegio dei Probiviri non è organo giudicante, ma svolge funzioni di conciliazione all'interno della Sezione; qualora investito di tale funzione, i termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino a che il Collegio stesso non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che siano decorsi giorni sessanta da quello in cui al Collegio sia pervenuta la richiesta di intervento.
Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il Collegio trasmette d'ufficio gli atti relativi al Collegio regionale o interregionale dei Probiviri, competente per territorio, per i provvedimenti conseguenti, quale organo giudicante di primo grado. Gli eletti durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

TITOLO IV
OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DELLA SEZIONE

Art. 29 - Obblighi e divieti a carico della Sezione verso le altre Sezioni e nei confronti del CAI Sardegna.
1. Fermo restando il principio d'autonomia delle Sezioni sancito dallo Statuto, la Sezione non stabilisce e non mantiene rapporti, diretti o indiretti, con la Regione Autonoma della Sardegna. Altresì non stabilisce né mantiene rapporti, diretti o indiretti, con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona d'attività di un'altra sezione sarda, senza preventivo accordo con la sezione interessata.
2. La Sezione assume i seguenti obblighi nei confronti del CAI Sardegna:
a) presenta al Comitato Direttivo Regionale (CDR), entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD), una **relazione** riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente con allegata copia del **bilancio consuntivo** e dello stato **patrimoniale** della Sezione compresa la relazione dei Revisori e del verbale dell'assemblea che ha approvato tali documenti;
b) trasmette al CDR **l'elenco** degli eletti agli **organi** della Sezione e il recapito ufficiale, in ogni caso, **entro sette giorni** dalle votazioni o dalla loro variazione;
c) trasmette immediatamente al CDR i nomi e gli indirizzi dei delegati elettivi;
d) trasmette al Comitato Elettorale Regionale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del CAI Sardegna, entro trenta giorni dalle votazioni e comunque entro il 1 aprile;
e) trasmette al CDR e al Club Alpino Italiano Centrale copia dello Statuto della Sezione e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della Assemblea della Sezione;
f) vigila sulla correttezza del comportamento istituzionale dei propri Soci e di quelli di altre sezioni e, qualora ne venga a conoscenza, informa tempestivamente il CDR sugli eventuali casi di inadempienza di cui al successivo art. 30.

Art. 30 - Inerzia accertata.
1. In qualunque caso di inerzia o di grave inosservanza accertata, l'organo di una Sezione è supplito dal corrispondente organo regionale del CAI Sardegna. Analogamente, in caso di inerzia accertata, gli organi delle Strutture Operative sezionali (in particolare, Gruppi specialistici e Gruppi locali) e delle sotto Sezioni sono suppliti dal corrispondente organo della Sezione.
2. Il regolamento disciplinare dispone sui casi di inerzia o di inosservanza ripetuta.

TITOLO V
CARICHE SOCIALI E CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ

Art. 31 - Modalità di candidatura e di elezione alle cariche sociali della Sezione.
1. Le proposte di candidature sono libere. Sono avanzate dagli interessati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, direttamente al Comitato Elettorale sezionale che ne verifica, all'occorrenza, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità.
2. Le candidature sono accompagnate dal *curriculum personale* del candidato e dall'*autocertificazione* sottoscritta dall'interessato per attestare l'anzianità d'adesione continuativa al Club Alpino Italiano, la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale è candidato, il possesso delle condizioni di idoneità stabilite dal Titolo VIII del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, nonché la disponibilità ad optare per la carica elettiva in oggetto, al momento della proclamazione dei risultati, all'eventualità della esistenza di condizioni di incompatibilità; l'infedeltà accertata della autocertificazione è insanabile e determina l'insorgere della medesima condizione di ineleggibilità, con gli effetti previsti

al Titolo VIII del R. G. del Club Alpino Italiano.
3. Il Comitato Elettorale sezionale predispone, quindi, le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati, disposti in ordine alfabetico, predisponendo altri spazi liberi pari alle cariche sociali poste in votazione. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun Socio:
a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro Socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il Socio che si intende designare o eleggere; in tal caso, il Comitato Elettorale sezionale dovrà verificare tempestivamente le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità del Socio eventualmente eletto che dovrà produrre, come già fatto dagli altri candidati, il *curriculum personale* e *l'autocertificazione* di cui al precedente comma 2.
4. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.
5. È escluso dal procedimento d'elezione o di designazione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 32 - Condizioni di eleggibilità.
Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti alla Sezione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano **Sede Legale** o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

Art. 33 - Comitato Elettorale - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità.
1. Il Comitato Elettorale sezionale è l'organo che sovrintende alle operazioni necessarie per l'elezione degli organi della Sezione, verificandone, all'occorrenza, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli eleggibili e degli eletti. Esso è composto da tre componenti effettivi, e da altrettanti supplenti, designati dall'Assemblea ordinaria dei Soci che si alternano annualmente alla presidenza del comitato stesso; fra di essi viene individuato il segretario verbalizzante delle sedute.
2. I designati durano in carica tre anni sociali. La decadenza del Consiglio Direttivo della Sezione non determina la decadenza del Comitato Elettorale sezionale.
3. Il Consiglio Direttivo della Sezione convoca il Comitato Elettorale ogni qual volta si rende necessario.
4. Le sedute del Comitato Elettorale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; è responsabilità del componente effettivo, impossibilitato a partecipare ad una seduta, farsi sostituire da uno dei supplenti. In caso di sopravvenuta indisponibilità di un componente a continuare nell'impegno assunto, si provvederà a sostituirlo con il nominativo del subentrante individuato fra i supplenti.
5. Non possono essere nominati componenti del comitato quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 34 - Sostituzione di componenti di organi della Sezione decaduti prima del termine del mandato.
1. La sostituzione di un componente di un organo della Sezione, per qualsiasi motivo venuto a mancare, dovrà essere effettuata mediante surroga con il primo dei non eletti.
2. Il subentrante assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

TITOLO VI
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 35 - Commissioni, Gruppi e Scuole.
1. Commissioni Sezionali. Allo scopo di favorire o svolgere, per obiettivi, specifiche finalità istituzionali, il Consiglio Direttivo della Sezione può costituire Organi Tecnici, consultivi e operativi, ossia Commissioni Sezionali formate da Consiglieri e/o Soci della Sezione aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti (minimo tre e massimo sette), le funzioni, gli obiettivi da perseguire e i limiti operativi, predisponendo, se necessario, il Regolamento.
1.1. Le Commissioni sono organismi privi di autonomia che agiscono direttamente per formale e specifico incarico e sotto la direzione, il coordinamento e il controllo del medesimo Consiglio Direttivo, sulla base degli obiettivi individuati nei programmi deliberati dall'Assemblea della Sezione dei Soci.
1.2. Nello svolgimento del proprio mandato, le Commissioni sezionali si rapportano tecnicamente con i rispettivi

OTTO – organi tecnici territoriali operativi e, in difetto di questi, con gli **OTCO – organi tecnici centrali operativi**, per ricevere i necessari orientamenti tecnici generali e le direttive utili per l'azione da svolgere nel proprio ambito operativo.
1.3. Il Responsabile e i Componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Direttivo sezionale, essi designano al loro interno il Segretario che redige i verbali delle sedute.
1.4. Le specifiche attività predisposte dalle singole Commissioni devono essere esaminate e adottate dal Consiglio Direttivo sezionale, nell'ambito e/o nei limiti della programmazione approvata o da approvarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.
1.5. Il Responsabile della Commissione predispone, entro il 15 gennaio di ogni anno, la relazione annuale dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti dalla Commissione, allegandovi l'eventuale conto economico, da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.
1.6. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Qualora venga meno la validità delle sedute per più di due volte consecutive, o manifesti la propria inadeguatezza nel perseguire gli obiettivi indicati, la Commissione è dichiarata decaduta dal Consiglio Direttivo e, se del caso, si procederà ad una nuova nomina.
1.7. Le Commissioni informano il Consiglio Direttivo della Sezione continuamente sulle attività in corso, uniformandosi rigorosamente alle sue disposizioni.
1.8. Per i rapporti con l'esterno del Sodalizio (ossia: enti, scuole, istituti e organismi, sia pubblici che privati, di livello comunale e provinciale presenti nel territorio di competenza della Sezione) esse operano su delega scritta preventiva del Presidente sezionale, sentito il Consiglio Direttivo.
1.9. Le Commissioni decadono insieme al Consiglio Direttivo che le ha costituite.

2. Gruppi Specialistici. Costituzione, caratteristiche e funzionamento.
Il Consiglio Direttivo della Sezione può costituire Gruppi Specialistici (ossia: escursionistico, alpinistico, speleologico, ecc.) relativi alle diverse discipline di competenza del Sodalizio, al fine di provvedere alla diffusione fra i propri Soci di una sempre più qualificata frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, ecc. e di quelle ad esse connesse. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.
2.1. I Gruppi specialistici sono Strutture Operative della Sezione, aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa che agiscono in linea con le direttive degli Organi sezionali, **territoriali** e centrali del Club Alpino Italiano e degli eventuali Organi Tecnici sezionali, regionali e centrali di riferimento.
2.2. Nell'ambito della Sezione non può essere costituito più di un Gruppo Specialistico per ciascuna delle attività, di cui ai commi precedenti, che sarà diretto da un Consiglio Direttivo composto da Presidente, Segretario, Tesoriere e due Consiglieri, eletti dalla Riunione Generale del Gruppo Specialistico.
2.3. L'attività istituzionale dei Gruppi Specialistici è complementare, integrativa, di supporto a quella più generale della Sezione della quale è considerata parte integrante, essa è programmata, di concerto con il Consiglio Direttivo della Sezione, sulla base di appositi Regolamenti approvati, anche nelle **loro** modifiche, dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea dei Soci della Sezione.
2.4. La richiesta di costituzione di un Gruppo Specialistico, corredata dal regolamento che si intende adottare, può essere inoltrata al Consiglio Direttivo della Sezione se sottoscritta da almeno dieci Soci maggiorenni proponenti che abbiano frequentato con esito positivo almeno un corso di formazione di base relativo alla disciplina specifica, riconosciuto e autorizzato dagli organi preposti, ossia dalle rispettive Scuole nazionali del Club Alpino Italiano.
Il Consiglio Direttivo sezionale delibera positivamente se le finalità, gli obiettivi e le norme di funzionamento del Gruppo stesso sono in armonia con il presente Statuto e con le finalità e le norme statutarie del Club Alpino Italiano.
2.5. Quote di partecipazione. I singoli Gruppi Specialistici possono stabilire una quota di partecipazione a carico dei propri componenti al solo scopo di auto finanziare i costi del loro funzionamento e la realizzazione delle proprie attività istituzionali.
2.6. Scioglimento dei Gruppi specialistici. I Gruppi Specialistici si sciolgono per delibera del Consiglio Difettivo della Sezione. Un Gruppo Specialistico può essere sciolto quando il numero dei membri diminuisca fino a diventare incompatibile con lo scopo e le finalità del Gruppo stesso, ovvero in caso di gravi irregolarità o di reiterati episodi di indisciplina alle disposizioni del Consiglio Direttivo.

3. Gruppi Locali. Costituzione, caratteristiche e funzionamento.
Il Consiglio Direttivo della Sezione, anche per facilitare il determinarsi delle condizioni per la eventuale costituzione di sotto Sezioni, può costituire Gruppi Locali, non specialistici, al fine di favorire una migliore aggregazione fra i Soci appartenenti al medesimo Comune (per ragioni di nascita, residenza, domicilio, lavoro, parentela) e una loro più organica ed attiva partecipazione alla vita istituzionale del Sodalizio.
È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.
3.1. I Gruppi Locali sono Strutture Operative della Sezione, aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa che agiscono in linea con le direttive degli Organi sezionali, **territoriali** e centrali del Club Alpino Italiano. Essi operano, nell'ambito delle più generali finalità statutarie del Sodalizio, di cui all'articolo 3 del presente Statuto, ai fini di promuovere nell'ambito del proprio Comune la tutela e la rivitalizzazione delle montagne della Sardegna e del territorio comunale di competenza, attraverso la frequentazione consapevole e la corretta fruizione, lo studio, la conoscenza e la

a

salvaguardia delle specificità presenti nel loro ambiente, naturale e culturale, pura al fine di contrastarne lo spopolamento, nel rispetto delle singole culture e identità locali.
3.2. Nello stesso Comune può essere costituito un solo e unico Gruppo Locale, non specialistico, che sarà diretto da un Comitato di coordinamento composto di Referente responsabile, Segretario e Tesoriere eletti dalla Riunione Generale del Gruppo Locale.
3.3. L'attività istituzionale dei Gruppi Locali è complementare, integrativa, di supporto, non in contrasto e non in concorrenza a quella della Sezione della quale è considerata parte integrante; tale attività è programmata, di concerto con il Consiglio Direttivo della Sezione, sulla base di appositi Regolamenti approvati, anche nelle **loro** modifiche, dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea dei Soci della Sezione.
3.4. I Gruppi Locali non possono organizzare alcuna attività di tipo specialistico se non preventivamente autorizzate, con formale ed esplicita delibera, dal Consiglio Direttivo della Sezione, sentito il parere del corrispondente Gruppo Specialistico che ne dovrà curare la supervisione e la direzione.
3.5. La richiesta di costituzione di un Gruppo Locale, corredata dal regolamento che si intende adottare e da una precisa indicazione del territorio comunale sul quale il Gruppo Locale si propone di svolgere attività stabile e continuativa nel pieno rispetto delle norme Statutarie sezionai**, territoriali** e centrali del Club Alpino Italiano, può essere inoltrata al Consiglio Direttivo della Sezione se sottoscritta da almeno dieci Soci maggiorenni proponenti.
Il Consiglio Direttivo delibera positivamente se le finalità, gli obiettivi e le norme di funzionamento del Gruppo stesso sono in armonia con il presente Statuto e con le finalità e le norme statutarie, ovvero con l'ordinamento del Club Alpino Italiano.
3.6. Quote di partecipazione. I singoli Gruppi Locali possono stabilire una quota di partecipazione a carico dei propri componenti al solo scopo di auto finanziare i costi del loro funzionamento e la realizzazione delle proprie attività istituzionali.
3.7. Scioglimento dei Gruppi Locali. I Gruppi Locali si sciolgono per delibera del Consiglio Direttivo della Sezione. Un Gruppo Locale può essere sciolto quando il numero dei membri diminuisca fino a diventare incompatibile con lo scopo e le finalità del Gruppo stesso, ovvero in caso di gravi irregolarità o di reiterati episodi di indisciplina alle disposizioni del Consiglio Direttivo.

4. Scuole. Costituzione e funzioni. Il Consiglio Direttivo della Sezione promuove iniziative atte a favorire il determinarsi delle condizioni necessarie per la costituzione di Scuole Sezionali a carattere permanente, che siano in grado di provvedere alla formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani, mediante la programmazione, l'organizzazione e la gestione di azioni didattiche di educazione ambientale e di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento alle varie discipline e attività di competenza del Club Alpino Italiano, quali: escursionistiche, alpinistiche, speleologiche, sciescursionistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, ecc.
4.1. Le Scuole Sezionai sono strutture operative, aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa, che agiscono in linea con le direttive degli Organi sezionali**, territoriali** e centrali del Club Alpino Italiano e degli eventuali Organi Tecnici sezionali, **territoriali** e centrali **operativi** di riferimento.
4.2. Nell'ambito della Sezione non può essere costituita più di una Scuola per ciascuna delle attività, di cui ai commi precedenti. Ogni Scuola Sezionale sarà retta da un Direttore che risponde, nei confronti del Consiglio Direttivo della Sezione e dei competenti Organi Tecnici **territoriali** e centrali **operativi** di riferimento, del buon funzionamento della Scuola stessa e della corretta conduzione dei corsi.
4.3. L'attività istituzionale delle Scuole Sezionali è complementare, integrativa, di supporto a quella più generale della Sezione della quale è considerata parte integrante, essa è programmata, di concerto con il Consiglio Direttivo della Sezione, sulla base di appositi Regolamenti approvati, anche nelle **loro** modifiche, dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea dei Soci della Sezione.
4.4. La richiesta di costituzione di una Scuola Sezionale, corredata dal regolamento che si intende adottare, può essere inoltrata dal Consiglio Direttivo della Sezione al competente Organo Tecnico **territoriale** e centrale **operativo** di riferimento, se sottoscritta dal numero previsto di Soci Titolati aventi gli indispensabili requisiti richiesti dall'**OTCO** di riferimento, ossia dalle rispettive Scuole nazionali del Club Alpino Italiano.
4.5. Scioglimento delle Scuole. Le Scuole si sciolgono per delibera del Consiglio Direttivo di concerto con il competente Organo Tecnico **territoriale** e centrale **operativo**, ossia delle rispettive Scuole nazionali del Club Alpino Italiano. Una Scuola può essere sciolta quando il numero dei membri diminuisca fino a diventare incompatibile con lo scopo e le finalità della Scuola stessa, ovvero in caso di gravi irregolarità o di reiterati episodi di indisciplina alle disposizioni del Consiglio Direttivo della Sezione o degli Organi Tecnici **territoriale operativo** e centrali di riferimento.

5. Disposizioni comuni alle Commissioni e alle Strutture Operative sezionali.
Le Commissioni e le Strutture Operative sezionali, ossia i Gruppi Specialistici, i Gruppi Locali e le Scuole, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività delle commissioni e delle strutture operative sezionali.
5.1. I Responsabili delle singole Commissioni, dei singoli Gruppi Specialistici, dei singoli Gruppi Locali, e delle singole Scuole debbono concordare con il Consiglio Direttivo il calendario delle loro riunioni. Alle riunioni di detti organismi sono invitati di diritto e possono partecipare il Presidente della Sezione, o un suo delegato scelto fra i componenti del Consiglio, e il Consigliere referente che sull'evento riferisce al Consiglio Direttivo sezionale, nella sua prima riunione

utile.
5.2. Relazione annuale e rendiconto. Il Responsabile di ogni singola Commissione, di ogni singolo Gruppo Specialistico, di ogni singolo Gruppo Locale e di ogni singola Scuola deve presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione, entro il l5 gennaio, la relazione annuale dell'attività svolta accompagnata dal rendiconto di tutte le entrate e le uscite dell'esercizio chiuso nell'anno precedente, con l'inventario dei beni in uso, ovvero delle attività e delle passività. **Il rendiconto è allegato al bilancio consuntivo della Sezione.**
5.3. Il Consiglio Direttivo della Sezione determina le regole alle quali i Responsabili delle Commissioni e delle Strutture Operative sezionali - Gruppi Specialistici, dei Gruppi I acuii e delle Scuole - debbono attenersi per la gestione, la contabilizzazione e la documentazione delle entrate e delle uscite. Le attività e le passività delle loro gestioni fanno parte del patrimonio della Sezione.
5.4. Il Consiglio Direttivo della Sezione può chiedere in qualsiasi momento alle singole Commissioni, ai singoli Gruppi Specialistici, ai singoli Gruppi Locali e alle singole Scuole Sezionali tutte le notizie e i chiarimenti, anche di carattere economico o contabile, che riterrà opportuno richiedere. I Revisori dei Conti della Sezione possono procedere in **qualsiasi momento** ad atti di ispezione sull'attività e contabilità delle suddette strutture.
5.5. Eventuali contributi della Sezione. All'inizio di ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo delibera sulla eventuale erogazione di contributi economici alle Commissioni, ai Gruppi Specialistici, ai Gruppi Locali e alle Scuole sulla base dei programmi annuali e pluriennali adottati dalla Sezione e delle disponibilità di bilancio sezionale e secondo le attività svolte dai suddetti organismi nell'anno precedente e quelle programmate per l'anno iniziato.

TITOLO VII
SOTTOSEZIONI

Art. 36 - Costituzione.
Il Consiglio Direttivo della Sezione può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, costituire una o più sotto Sezioni; la sotto Sezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del Club Alpino Italiano. I Soci della sotto Sezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.
La deliberazione di costituzione della sotto Sezione deve essere sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale del CAI Sardegna.
1. Funzionamento delle sotto Sezioni. Le sotto Sezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale. Essa è sotto il controllo della Sezione attraverso un Consigliere nominato allo scopo dal Consiglio Direttivo della Sezione ed è soggetta al controllo dei Revisori dei Conti della Sezione.
1.1. La sotto Sezione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal proprio Regolamento che non può essere in contrasto con lo Statuto della Sezione e che **per esser esecutivo è soggetto all'approvazione**, anche nelle sue modifiche, da parte del **Consiglio Direttivo della Sezione.**
1.2. Le elezioni alle cariche, la convocazione delle assemblee, l'amministrazione, l'organizzazione dell'attività sociale della sotto Sezione, devono effettuarsi in conformità alle finalità del Club Alpino Italiano e nel rispetto dello Statuto nazionale e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano, dello Statuto del CAI Sardegna e dello Statuto della Sezione di appartenenza.
1.3. Le Assemblee delle sotto Sezioni, in particolare, avranno luogo secondo le disposizioni valide per la Sezione e la loro convocazione verrà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni al Consiglio Direttivo della Sezione, al fine di permetterne la partecipazione al suo componente designato, e ai Soci della sotto Sezione.
1.4. Per ogni sotto Sezione, il Consiglio Direttivo della Sezione designa un Consigliere referente che potrà partecipare a tutte le riunioni della sotto Sezione. Il Consigliere designato provvede a rappresentare al Consiglio Direttivo della Sezione ogni fatto o circostanza che egli dovesse ritenere utili od opportuni, relativi alla vita ed all'attività della sotto Sezione.

2. Obblighi e doveri delle sotto Sezioni.
2.1. Il Presidente della sotto Sezione, ogni anno, invia al Consiglio Direttivo della Sezione, entro il **31 ottobre,** copia dei programmi delle attività e delle iniziative della sotto Sezione da inserire, in modo coordinato, nel Programma delle attività sezionali del nuovo anno sociale; entro il **31 gennaio**, la relazione annuale dell'attività svolta accompagnata dal rendiconto economico di tutte le entrate e le uscite dell'esercizio chiuso nell'anno precedente, compreso l'inventario degli beni in uso, se esistenti. Il conto economico è parte integrante del bilancio consuntivo della Sezione.
2.2. Il Tesoriere della sotto Sezione predispone, per conto del Consiglio Direttivo della sotto Sezione, il rendiconto economico, compreso l'inventario dei beni in uso, e il conto di previsione.
2.3. Il Consiglio Direttivo della Sezione, in qualsiasi momento, ha diritto di chiedere e ottenere notizie, chiarimenti, delucidazioni sulla gestione e sulla situazione anche contabile della sotto Sezione.
2.4. Il Collegio dei Revisori dei conti della Sezione, in qualsiasi momento, ha diritto di esercitare il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sotto Sezione e ne esamina il rendiconto economico.
3. Quote sociali ed eventuali contributi straordinari.

3.1. La sotto Sezione riceve dalla Sezione una porzione delle quote associative dei propri iscritti, in misura pari ai **due**

quinti della porzione di quota associativa che non debba essere versata, a qualsiasi titolo, alla Sede Centrale del Club Alpino Italiano.
3.2. Il Consiglio Direttivo della Sezione potrà erogare eventuali contributi straordinari a favore delle sottoSezioni, venendo incontro alle necessità opportunamente documentate e manifestate dalle medesime, nei limiti delle risorse a disposizione.

4. Gestione economica della liquidità di cassa e dei beni in uso relativi alla sotto Sezione.
4.1. La gestione economica della liquidità di cassa e dei beni in uso è amministrata dal Consiglio Direttivo della sotto Sezione per delega del Consiglio Direttivo della Sezione.
4.2. La liquidità di cassa della sotto Sezione è affidata alla cura del Tesoriere della sotto Sezione il quale tiene ordinatamente la contabilità delle entrate e delle uscite dell'esercizio annuale. l'autorizzazione della spesa è competenza del Consiglio Direttivo della sotto Sezione.
4.3. Il Consiglio Direttivo della Sezione determina le regole alle quali il Consiglio Direttivo della Sottosezione deve attenersi per la gestione, la contabilizzazione e la documentazione delle entrate e delle uscite.
4.4. In caso di scioglimento, i beni in uso e la liquidità di cassa relativi alla sotto Sezione rientrano nella diretta gestione dalla Sezione, con esclusione di qualsiasi riparto fra i Soci della sotto Sezione medesima.

5. Inattività o irregolare funzionamento della sotto Sezione.
5.1. In caso di reiterate e gravi irregolarità, il Consiglio Direttivo della Sezione può deliberare lo scioglimento della sotto Sezione, nominando contestualmente un Commissario, scelto fra i membri del Consiglio, ed investendo della questione il Collegio Regionale dei Revisori per la liquidazione ed il trasferimento alla Sezione **delle attività** della disciolta sotto Sezione.
5.2. Contro la delibera di scioglimento di cui al comma precedente, è ammesso ricorso all'Assemblea della Sezione e, in seconda istanza, al Comitato Direttivo Regionale del CAI Sardegna.

6. Scioglimento delle sotto Sezioni.
6.1. La sottoSezione si scioglie di diritto quando il numero dei Soci ad essa appartenenti diviene inferiore a venticinque.
6.2. Verificandosi tale circostanza, che deve essere comunicata senza ritardo al Consiglio Direttivo della Sezione da parte del Presidente della sotto Sezione, e qualora entro un anno solare decorrente dal giorno in cui è stato oltrepassato il limite di cui al primo comma non venga ricostruito il numero minimo ivi richiesto, il Consiglio Direttivo della Sezione dichiara lo scioglimento della sotto Sezione e nomina fra i propri componenti un Commissario che provvede agli adempimenti di cui al precedente comma 5.1. del punto 5 dell'articolo 36.

TITOLO VIII
PATRIMONIO

Art. 37 - Patrimonio.
1. Il patrimonio Sociale della Sezione è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.
2. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali, dai contributi di soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti.
3. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o **postale** intestato alla Sezione stessa.
4. La firma sul conto corrente spetta al Presidente e al Tesoriere congiuntamente o disgiuntamente come deliberato dal Consiglio Direttivo.
5. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie.
6. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi **e** riserve.

TITOLO IX
AMMINISTRAZIONE

Art. 38 - Esercizio sociale.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che, unitamente alla relazione del **Collegio** dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, previa affissione albo della Sezione nei dieci giorni precedenti. Il bilancio approvato, reso pubblico mediante affissione all'Albo Sezionale per almeno quindici giorni, deve contenere ed esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sotto Sezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino italiano, **sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge**, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Raggruppamento Regionale CAI Sardegna. In

caso di scioglimento di una sotto Sezione, i residui di cassa ed i beni in uso risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei conti , rientrano nella gestione diretta della Sezione. I soci della sotto Sezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO X

Capo 1°
La Sede e la Segreteria

Art. 39 - Sede e funzionamento della Segreteria.
La Sede della Sezione **di Sassari** del Club Alpino Italiano è il luogo in cui si organizza l'attività della Sezione stessa.
L'orario di apertura della Segreteria, l'accesso ad essa e la sua attività sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, che deve essere affisso nei locali della Sede.

Capo 2°
La Biblioteca della Sezione

Art. 40 - Funzionamento ed apertura al pubblico.
Il Consiglio Direttivo designerà fra i suoi membri un Consigliere responsabile della Biblioteca della Sezione che ne cura il funzionamento, la conservazione e l'ampliamento con l'ausilio anche dei collaboratori dei quali ritenga opportuno avvalersi, con l'autorizzazione espressa del Consiglio Direttivo.
L'orario di apertura al pubblico della Biblioteca è deliberato dal Consiglio Direttivo, tenute presenti le esigenze di gestione della stessa e la disponibilità di soci per la necessaria sorveglianza. Tale orario deve essere esposto al pubblico.

Capo 3°
Il Notiziario della Sezione.

Art. 41- Funzione del Notiziario.
Il Notiziario della Sezione è l'organo di informazione interna ufficiale della Sezione.
Sul Notiziario devono essere pubblicati i verbali delle Assemblee dei Soci e, ove possibile, tutte le comunicazioni relative all'attività della Sezione. Sono altresì pubblicati sul Notiziario tutti i programmi delle gite, delle manifestazioni e delle attività, sia collettive che individuali, organizzare nell'ambito o sotto l'egida della Sezione, ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 42 - Direttore Responsabile.
Il Consiglio Difettivo della Sezione nomina il Direttore che assume la responsabilità di tutto ciò che viene pubblicato.

Art. 43 - Comitato di Redazione del Notiziario.
Il Consiglio Direttivo della Sezione nomina il Comitato di Redazione costituito da non meno di cinque Soci di cui almeno uno deve appartenere al Consiglio Direttivo.

Art. 44 - Compiti del Comitato di Redazione.
Il Comitato di Redazione si attiva per promuovere la raccolta di materiale da pubblicare anche sollecitando, ove necessario od opportuno, i Soci della Sezione; poi, collegialmente, predispone la selezione del materiale pervenuto e considerato meritevole di pubblicazione da sottoporre al giudizio decisivo ed insindacabile del Direttore Responsabile.

Capo 4°
L'attività della Sezione, dei Gruppi e delle Scuole.

Art. 45 - Approvazione delle attività e delle manifestazioni sezionali.
Tutte le attività e le manifestazioni della Sezione di Sassari del Club Alpino Italiano devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
Tutti i Gruppi e le Scuole sezionali sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo della Sezione, entro e non oltre il 31 ottobre, i programmi delle attività e delle manifestazioni che intendono svolgere, nel corso del nuovo anno sociale, per la preventiva approvazione.
Il Consiglio Direttivo valuta ed approva tutte quelle iniziative che ritiene corrispondenti agli scopi ed ai Fini istituzionali dell'Associazione.
Costituiscono attività della Sezione solo quelle approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
La stessa preventiva approvazione del Consiglio Direttivo deve essere chiesta e conseguita dai Soci della Sezione che intendano realizzare iniziative di qualsiasi genere sotto l'egida della Sezione, o comunque usandone il nome o i simboli.
Non possono essere utilizzati il nome della Sezione di Sassari del Club Alpino Italiano né alcun marchio o distintivo della Sezione stessa per quelle attività o manifestazioni dei Gruppi o dei Soci, siano esse collettive o individuali, che non abbiano conseguito la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 46 - Direzione delle manifestazioni.
Gite, campeggi, escursioni, ascensioni ed in genere tutte le manifestazioni e le attività che non siano strettamente indi-

viduali, devono essere disciplinate da uno o più direttori sulla base di opportuni e specifici regolamenti approvati preventivamente dal Consiglio Direttivo della Sezione e ratificati dall'Assemblea dei Soci della Sezione.

Art. 47 - Doveri dei partecipanti.
Tutti i partecipanti devono obbedire rigorosamente alle disposizioni impartite dal direttore o dai direttori della manifestazione come disposto dai regolamenti ufficialmente adottati.

Art. 48 - Partecipazione.
Le attività e le manifestazioni, ove non diversamente specificatamente previsto, sono riservate ai Soci. Le quote di partecipazione alle varie attività devono essere versate al momento delle iscrizioni.

Art. 49- Gestione delle attività sociali affidate ai Gruppi specialistici.
Il Consiglio Direttivo della Sezione può affidare ai gruppi specialistici il compito di programmare, organizzare e dirigere le attività sociali annuali a carattere specialistico (escursionismo, alpinismo, speleologia, sci, ecc.). Gli organizzatori e i direttori delle attività speciali a carattere specialistico possono stabilire, sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione, limiti alla partecipazione dei Soci in ordine alle difficoltà che le singole manifestazioni possono presentare.
Possono essere escluse dalla partecipazione ad una particolare manifestazione quelle persone che risultino o si rivelino, ad insindacabile giudizio degli organizzatori o del direttore, non idonee tecnicamente, a parteciparvi.

TITOLO XI
CONTROVERSIE

Art. 50 - Tentativo di conciliazione.
La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e dal Regolamento Disciplinare, e dal **Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti** e non sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano.
Per tutto quanto non previsto nel presente ordinamento si applicano le disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.
Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

Il testo, su esteso, è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci della Sezione di SASSARI del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 29 /11/2019

Il Segretario dell'Assemblea _____

Il Presidente dell'Assemblea _____

Il Presidente della Sezione

_____